



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 404 del 22/12/2023

OGGETTO:CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CIG. N. 9068201432 – APPLICAZIONE QUINTO D’OBBLIGO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;
- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 10.02.2022 si provvedeva affidare alla Agenzia Tempor spa, con sede in Via G.B. Morgagni 28 – 20129 Milano il servizio di somministrazione lavoro per un importo complessivo presunto di € 138.000,00, IVA esclusa, per una durata biennale, fino ad esaurimento della somma suddetta, come da condizioni indicate nel capitolato, con un margine di agenzia, Iva esclusa, pari a € 0,39 (B1 Torino) e € 0,43 (B1 Aosta);
- Ricordato che nella medesima Determinazione Dirigenziale n. 35 del 10.02.2022, si provvedeva ad impegnare una prima somma di € 77.760,00 (IVA inclusa), con imputazione sul cap. 05025, rinviando a successive determinazioni gli occorrenti impegni di spesa derivanti dalle effettive richieste di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte dell’Ente Parco;
- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 02.03.2023 si provvedeva a impegnare la rimanente somma di € 60.240,00 IVA inclusa, per lo svolgimento del servizio per l’annualità corrente;
- Tenuto conto del fatto che i Responsabili dei Servizi dell’Ente, stante il permanere della vacanza di personale e nelle more dello svolgimento della procedura di concorso pubblico finalizzata all’assunzione di unità di assistente nell’area amministrativa-tecnica, hanno espresso la necessità di disporre delle prestazioni lavorative di 2 unità di Assistente (ex B1) per un ulteriore periodo di tre mesi e precisamente sino al 31 marzo 2024;
- Richiamato il comma 12 dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 (disciplina applicabile al contratto in oggetto in base al principio *“tempus regit actum”*), ai sensi del quale *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”*, e verificato comunque che anche il nuovo codice dei contratti, d.lgs. 36/2023, all’art. 120 comma 9, analogamente dispone;
- Tenuto conto del fatto che il contratto stipulato con l’Agenzia Tempor S.p.A. ha validità fino al mese di 31 marzo 2024, che l’importo presunto del servizio somministrazione lavoro, compresa la remunerazione dovuta all’Agenzia, è pari a € 138.000,00, IVA esclusa e che l’importo complessivo, riveniente dall’integrazione a seguito dell’applicazione del quinto d’obbligo del

contratto di fornitura del servizio di somministrazione lavoro attualmente in corso, ammonta ad € 27.600,00, IVA inclusa;

- Verificato di conseguenza che, per tutte le motivazioni, di legittimità e merito, su indicate, è possibile disporre l'estensione contrattuale entro il cd. quinto d'obbligo;
- Preso atto che, rientrando il suddetto importo all'interno del quinto d'obbligo, viene mantenuto il CIG 9068201432;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2023;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di disporre, per le motivazioni su indicate, l'estensione contrattuale entro il cd. *Quinto d'obbligo* del contratto stipulato con Agenzia Tempor Spa con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, a seguito D.D. n. 35 del 10.02.2022 e relativo al servizio biennale di somministrazione lavoro a tempo determinato presso l'Ente;
2. di aumentare di conseguenza l'importo del contratto attualmente in corso con l'Agenzia Tempor S.p.A., per consentire la fornitura di n. 2 unità di Assistente dal 01.01.2024 al 31.03.2024, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e per l'importo complessivo di € 27.600,00, IVA inclusa;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 27.600,00, riveniente dall'estensione di cui al precedente punto 1), rientra nell'ambito del quinto d'obbligo ex art. 106 del d. lgs. 50/2016, e s.m.i.;
4. di impegnare a favore della Agenzia Tempor S.p.A. la somma di **€ 27.600,00** IVA inclusa, sul **cap.05025** per il corrente esercizio finanziario;
5. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Agenzia Tempor spa con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, delle somme dovute per il servizio di somministrazione previa verifica di regolare esecuzione del servizio da parte dei Responsabili del Servizio assegnatari dei lavoratori interinali ed emissione di fatture mensili debitamente vistate per regolarità.

Il Direttore

(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.